



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI
Casella Postale 273 – 60124 ANCONA
Tel. 071.2901022
Mail: ancona@federvolley.it

- Alle Società del Territorio
- Al Comitato Regionale
- Alla Comm.ne Org.va Gare Regionali
- Alle Strutture Federali
- Loro Sedi

NORME COMUNI PER I CAMPIONATI TERRITORIALI 2020/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI..... | 4 |
| AFFILIAZIONI..... | 5 |
| TESSERAMENTO ON LINE..... | 6 |
| ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI | 6 |
| CESSIONE DEL DIRITTO | 6 |
| 1. CAMPIONATI CONSECUTIVI e 2 squadre nello stesso campionato: | 6 |
| 2. CAMPIONATI DI SERIE C e D M. e F. | 7 |
| 3. CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE M. e F. | 7 |
| SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)..... | 8 |
| SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA..... | 8 |
| Classifica avulsa (art.41 del Regolamento Gare) | 9 |
| PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO..... | 9 |
| VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA..... | 9 |
| LIBERO 2020/2021 | 10 |
| SECONDO LIBERO 2020/2021..... | 10 |
| REGOLAMENTI FEDERALI..... | 11 |
| INDUMENTI DI GIOCO | 11 |
| OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA | 11 |
| SERIE B Maschile | 11 |
| SERIE B1 e B2 Femminile | 11 |
| SERIE C – D | 11 |
| ATLETI..... | 12 |
| PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI | 12 |



| | |
|--|----|
| RECESSO DEL PRESTITO | 13 |
| TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO | 13 |
| DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE | 14 |
| RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE | 15 |
| DOCUMENTI | 15 |
| AUTOCERTIFICAZIONE | 15 |
| RICONOSCIMENTO DIRETTO | 15 |
| DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO | 15 |
| SEGNAPUNTI ASSOCIATO | 16 |
| TESSERAMENTO ALLENATORI DA PARTE DELLA SOCIETÀ | 16 |
| TESSERAMENTO - VINCOLO PER GLI ALLENATORI CON LE SOCIETÀ | 17 |
| COMPATIBILITÀ SUL VINCOLO ALLENATORI | 17 |
| QUALIFICA ALLENATORI NEI CAMPIONATI DI SERIE | 18 |
| MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI GARA | 18 |
| ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA..... | 18 |
| CAMPO DI GARA | 19 |
| OMOLOGAZIONI CAMPI DI GIOCO | 19 |
| AGIBILITÀ DEI CAMPI DI GARA | 21 |
| CAMPO DI RISERVA | 21 |
| SEGGIOLONE ARBITRALE | 21 |
| CAMBI DI CAMPO | 21 |
| ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO | 21 |
| INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO..... | 21 |
| SPOSTAMENTI DI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO..... | 22 |
| SPOGLIATOIO ARBITRI..... | 22 |
| SERVIZIO D'ORDINE | 22 |
| DOVERI DI OSPITALITÀ..... | 22 |
| USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE | 23 |
| COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO | 23 |
| PALLONI DI GARA - UTILIZZAZIONE DEI TRE PALLONI | 23 |
| ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA E ASSENZA SQUADRA IN CAMPO | 24 |
| DATE ED ORARI DELLE GARE | 24 |
| ANDAMENTO IRREGOLARE DELL'INCONTRO..... | 25 |
| GARE INTERROTTE E RINVII..... | 25 |
| REFERTO DI GARA..... | 25 |
| REFERTO ELETTRONICO..... | 25 |
| COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ARTICOLI | 25 |
| DECORRENZA PROVVEDIMENTI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE | 25 |
| MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE MULTE | 26 |



| | |
|--|----|
| AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA | 26 |
| SQUALIFICHE..... | 27 |
| SQUALIFICA DI UN ALLENATORE..... | 27 |
| ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN ALLENATORE – DI UN ATLETA – DI UN DIRIGENTE DURANTE LA GARA | 27 |
| AUTORIZZAZIONE TORNEI | 28 |



SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal **1° luglio 2016** tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

Fermo restando gli obblighi di Legge, di seguito si riportano tutti gli obblighi deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV relativi al Servizio di Primo Soccorso a cui tutte le società ospitanti dei campionati dovranno attenersi con le relative sanzioni sportive:

Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell'incontro avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.

In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni della Coppa Marche, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell'incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.

Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.

Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.

Nel caso di mancanza dell'Ambulanza e/o del defibrillatore e dell'addetto al suo utilizzo **la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l'attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell'arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un'ora dall'orario previsto per l'inizio della gara.**

Terminata l'attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l'incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.

La responsabilità della presenza dell'addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all'Arbitro l'eventuale temporanea o definitiva assenza dell'addetto.

In tal caso l'Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell'arco dell'intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell'addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi.

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.

NOTE IMPORTANTI

L'addetto all'utilizzo del defibrillatore, **purché maggiorenne**, e il Medico di servizio possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 e, quindi, anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l'arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione.

Nel caso di assenza della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.

In relazione all'attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell'orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l'ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.

Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.

La presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l'obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

La persona abilitata per l'utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

Agli operatori dell'ambulanza non va richiesta l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Rispetto a quest'ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:

- le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l'apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.
- Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l'attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto **l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining.**
- I certificati di abilitazione potranno essere presentati all'arbitro anche in fotocopia.

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l'abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l'incontro fosse abilitato all'utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Se l'addetto all'utilizzo al defibrillatore fosse una persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento dovrà abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non dovrà sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente dovrà comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentrazione o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

AFFILIAZIONI

Si rimanda alla Guida Pratica per la stagione 2020/2021. La stessa è consultabile sul sito www.federvolley.it e può essere scaricata in formato pdf.

IL TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ATLETI È FISSATO AL 31 OTTOBRE 2020.

Tuttavia, si ricorda che la richiesta di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della società nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla FIPAV.



Pertanto, si precisa che le **iscrizioni ai Campionati Territoriali saranno abilitate SOLO dopo che sia stata rinnovata l’Affiliazione.**

TESSERAMENTO ON LINE

Anche per la stagione 2020/2021 le attività relative, al rinnovo della affiliazione, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento dei dirigenti, al cambio di denominazione della società, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento degli atleti, al rilascio ed accettazione nulla osta, prestito e prestito per un campionato, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento tecnici, al vincolo societario allenatori, al rinnovo tesseramento segnapunti associato ed alla variazione dei rappresentanti tecnici ed atleti e passaggio di diritti sportivi di campionati si effettueranno direttamente via internet utilizzando il dispositivo di firma digitale.

All’interno del portale www.federvolley.it è presente l’area denominata “Pallavolo On-line” al quale le società affiliate per la stagione sportiva corrente possono accedere attraverso il proprio codice “utente” e la propria “password”.

Le società di prima affiliazione 2020/2021 per effettuare la registrazione dovranno entrare sul portale istituzionale www.federvolley.it fare click sulla voce del menù “pallavolo on-line” e poi su “società” entrando nel link “Nuova Società” (terminata la registrazione riceveranno “Utente” e “Password” definitive per accedere al tesseramento on line) seguendo la procedura prevista.

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI

Le società affiliate alla FIPAV devono **OBBLIGATORIAMENTE** essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs.23 luglio 1999, n.242, presso il Coni.

Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento definitivo da parte del CONI.

L’iscrizione al registro è essenziale per ottenere il riconoscimento della qualifica di “società sportiva”: a tal fine, non basta infatti l’affiliazione alla Fipav. La mancata iscrizione determina il rischio che le Entrate non riconoscano la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, con la conseguente disapplicazione di tutte le agevolazioni previste per il settore.

Per tutte le informazioni relative alle modalità e ai termini di registrazione e iscrizione vi invitiamo a consultare la “Guida all’Iscrizione” pubblicata sul seguente link:

<http://www.coni.it/registro-societa-sportive.html>.

AVVERTENZE:

- 1) le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate;
- 2) le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento definitivo ai fini sportivi da parte del CONI. Il Certificato di iscrizione al Registro è il documento ufficiale che attesta il riconoscimento definitivo ai fini sportivi da parte del CONI. La validità del documento coincide con la regolare durata dell’affiliazione alla FIPAV.
- 3) L’iscrizione al registro si rinnova automaticamente con la comunicazione da parte della FIPAV al CONI dell’avvenuta riaffiliazione.

L’iscrizione scaduta è contrassegnata dal codice di sospensione 1. Per questo tipo di sospensione non è consentita l’integrazione/correzione da parte della società.

Di seguito l’elenco delle cause di sospensione dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge presso il Coni:

- a) Affiliazione scaduta
- b) Mancata compilazione del campo Codice Fiscale con Partita IVA espressa
- c) Provvedimenti adottati da strutture ed organi CONI
- d) Modifiche introdotte dall’associazione/società sportiva rispetto ai dati precedentemente convalidati
- e) Carezza dei dati anagrafici del nuovo Presidente rispetto a quanto comunicato da FIPAV
- f) Mancata e/o errata indicazione del Codice Fiscale

L’iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI è requisito indispensabile per il rinnovo dell’affiliazione alla FIPAV.

Le società non iscritte al Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI non possono effettuare il rinnovo del tesseramento atleti.

CESSIONE DEL DIRITTO

1. CAMPIONATI CONSECUTIVI e 2 squadre nello stesso campionato:

Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di serie A1F e A2F non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B1F alla 3^a Divisione. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai campionati di Superlega M e A2M, non possono prendere parte con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie BM alla 3^a Divisione, a parte le società partecipanti al campionato di A3/M che possono partecipare con un'altra squadra anche al campionato di serie B maschile, purché disputino tale campionato con atleti Under 21, nati negli anni 2000 e successivi con massimo 2 fuori quota senza limiti di età.

Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente paragrafo, esso dovrà optare per uno dei due all'atto dell'iscrizione al campionato dell'anno successivo oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 R.A.T., prima della iscrizione al campionato prescelto.

Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al comma 3 dell'art.8 del Regolamento Gare: "Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi".

2. CAMPIONATI DI SERIE C e D Maschile e Femmine

È possibile la cessione dei diritti del campionato di Serie C e D maschile e femminile tra società all'interno della stessa regione. **La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro** (termine stabilito dalla Consulta) **il 25 agosto 2020** **attraverso il tesseramento on-line.**

SOCIETÀ CHE CEDE:

- 1) deve aver provveduto al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
- 2) dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Cessione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
- 3) dovrà provvedere, sempre **entro il 25 agosto 2020**, ad inviare al Comitato Regionale Marche **l'originale della delibera** del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE:

- 1) deve aver provveduto al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV tramite carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
- 2) dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Accettazione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
- 3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 500 per il titolo di serie C o di € 250,00 per il titolo di serie D da versare al Comitato Regionale **tramite carta di credito** sul portale regionale www.fipavonline.it/Marche;
- 4) dovrà provvedere, sempre **entro il 25 agosto 2020**, ad inviare al Comitato Regionale Marche **l'originale della delibera** del Consiglio Direttivo di consenso all'acquisizione del diritto e **copia della ricevuta** del versamento.

Gli atleti, vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il **16 novembre 2020**, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 64 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

3. CAMPIONATI DI SERIE TERRITORIALE MASCHILE e FEMMINILE

È possibile la cessione dei diritti dei campionati di Serie 1^o Divisione e 2^o Divisione Territoriale (purché non siano il primo campionato) maschile e femminile tra società all'interno della stessa territorio.

La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 20 settembre 2020 (termine stabilito dalla Consulta), **attraverso il tesseramento on-line.**

SOCIETÀ CHE CEDE:

- 1) deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a FIPAV con carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
- 2) dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Cessione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
- 3) dovrà provvedere, sempre **entro il termine del 20 settembre 2020**, ad inviare al Comitato Territoriale competente **l'originale della delibera** del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE:

1. deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV tramite carta di credito on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020);
2. dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Accettazione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;
3. a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 150,00= da versare sul ccp n. 15993603 intestato a: **FIPAV Comitato Territoriale Ancona**;
4. dovrà provvedere, sempre **entro il termine del 20 settembre 2020**, ad inviare al Comitato Territoriale competente **l'originale della delibera** del Consiglio Direttivo di consenso all'acquisizione del diritto e **copia della ricevuta** del versamento.

Gli atleti, vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il **16 novembre 2020**, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 64 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE:

- **non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente quel campionato;**
- l'eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi senza multa e con il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
- le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di Super Lega maschile e A2 maschile) non assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società cedente; lo prendono nel solo caso che l'acquisizione avvenga fra due società dello stesso territorio;
- Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva diritto prima della cessione del titolo;
- **in deroga a quanto previsto dal Regolamento Gare, articolo 10, per la sola stagione sportiva 2020/2021, le società rinunciarie potranno fare richiesta di partecipazione al campionato immediatamente inferiore previa disponibilità di organico.**

Per la stagione 2021/2022 le Norme sulla cessione dei diritti sportivi potrebbero subire delle variazioni anche alla luce della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi Generali in materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra.

Le società, pertanto, dovranno attendere la comunicazione degli eventuali adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse.

SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)

Viene applicato il Rally Point System.

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la squadra che conquista almeno 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15,).

SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA

Regolamento Gare - Art. 39

Per le gare di tutti i campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1
- 2 punti per la vittoria per 3-2
- 1 punto per la sconfitta per 2-3
- 0 punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3
- 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Regolamento Gare - Art. 40

In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario:

- 1 - in base al maggior numero di gare vinte;
- 2 - in base al miglior quoziente set;
- 3 - in base al miglior quoziente punti;
- 4 - risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.

NOTA

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 sets vinti su 3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:

3 punti alla vittoria per 2-0

2 punti alla vittoria per 2-1

1 punto alla sconfitta per 1-2

0 punti alla sconfitta per 0-2

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Classifica avulsa (art.41 del Regolamento Gare)

Tranne disposizioni diverse previste dalle circolari di indizione dei Campionati di serie e categoria Regionale e territoriale, nel caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi diversi, si procede considerando miglior posizione nella classifica del girone, il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri previsti dal Regolamento.

PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO

Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, il passaggio del turno nel caso di **una vittoria per parte e con lo stesso punteggio set** verrà stabilito (art. 27 del Regolamento Gare) con la disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità:

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, **un set al tie-break supplementare di spareggio.**

Questo set supplementare si disputerà con le **stesse modalità del 5° set di una gara.**

L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di **5 minuti**; il set supplementare verrà registrato su un **nuovo referto di gara** utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.

Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set precedenti restano valide.

È inoltre possibile applicare la regola della disputa del set supplementare di spareggio, sempre nel caso di una vittoria per parte, anche nei seguenti casi:

- nel caso di una vittoria per parte con qualsiasi punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare.

Ovviamente la decisione di applicare una di queste due possibilità deve essere inserita nel Regolamento della manifestazione, in quanto in assenza di specifica regolamentazione, il set supplementare si disputa soltanto nel caso di una vittoria per parte e con i due risultati identici come punteggio set.

In tutti i casi, la gara di ritorno deve essere fissata in casa della miglior squadra delle fasi precedenti (regular season, play off, ecc.)

Gli arbitri designati per le gare di ritorno devono essere informati dall'organo che organizza il campionato del risultato della gara di andata e dei criteri per l'eventuale disputa del set supplementare di spareggio.

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno.

Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 consegnato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.

Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.

VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni **2008-2009-2010** che partecipano al **Campionato Under 13** hanno l'obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica.

Per gli atleti che partecipano all'attività di minivolley e al solo campionato U12, è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell'atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.

Il certificato **deve essere depositato presso la società** dove l'atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità.

È NECESSARIO INSERIRE NELL'ANAGRAFICA DELL'ATLETA -SIA IN SEDE DI RINNOVO SIA DI PRIMO TESSERAMENTO- LA DATA IN CUI È STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AGONISTICA. IL POSSESSO DI VALIDO

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO/NON AGONISTICO È VINCOLANTE SIA AI FINI DEL PRIMO TESSERAMENTO CHE DEL RINNOVO.

PROCEDURA VISITA MEDICA ATLETI

Il Presidente della società può:

- inoltrare on line all'ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell'omologa per mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico;
- contestualmente deferire alla Procura Federale l'atleta allegando la documentazione inviata (sono ammesse PEC, RaccA/R, Email) all'atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita medica.

IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

LIBERO 2020/2021

È confermata l'applicazione della regola del "LIBERO" in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria **ad eccezione del Campionato Under 13 Femminile.**

SECONDO LIBERO 2020/2021

Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell'allenatore.

A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali dei campionati giovanili, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.

La normativa sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco – punto 9 della Casistica della Regola 19.

1. La norma viene applicata secondo le indicazioni seguenti:

- in Serie C, D, Coppa Marche e 1°-2°-3° Divisione: **nessuna limitazione di età**
- in Under 19 M/F: limite di età del campionato,
- in Under 17 M/F: limite di età del campionato,
- in Under 15 M/F: limite di età del campionato,
- in Under 14 M/F: limite di età del campionato,
- in Under 13 M 6x6: limite di età del campionato.

Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero)

TABELLA RIASSUNTIVA

| Atleti/e presenti | Libero presente | Campionati Nazionali di Serie A e B | Campionati di Serie Regionale e Territoriale e Campionati di categoria ove prevista presenza del Libero |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| max 12 | 0 | SI | SI |
| 6 | 1 | SI | SI |
| 6 | 2 | SI | SI |
| 7 | 1 | SI | SI |
| 7 | 2 | SI | SI |
| 8 | 1 | SI | SI |
| 8 | 2 | SI | SI |
| 9 | 1 | SI | SI |
| 9 | 2 | SI | SI |
| 10 | 1 | SI | SI |
| 10 | 2 | SI | SI |
| 11 | 1 | SI | SI |
| 11 | 2 | SI | SI |
| 12 | 1 | NO | NO |
| 12 | 2 | SI | SI |



REGOLAMENTI FEDERALI

Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale nella sezione Guida Pratica on line <http://guidapratica.federvolley.it/> nei Link utili.

Nel documento si farà spesso riferimento agli articoli dei suddetti Regolamenti di cui non verranno riportati i testi che potranno essere consultati nel testo integrale dei regolamenti stessi.

INDUMENTI DI GIOCO

(R.d.G. e casistica Cap. II Reg. 4 art. 4.3)

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che possono essere uniti anche in un unico indumento; inoltre è possibile l'utilizzo del modello pantaloncino con gonnellina.

I giocatori che svolgono la funzione di "LIBERO" dovranno indossare una divisa (o giacca/canotta per il Libero ridesignato) che abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra; la divisa deve essere chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra; inoltre la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra.

Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia.

È autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, territoriali e di categoria dall'1 al 99.

Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie.

Il numero deve avere un'altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso.

Il nastro con cui vengono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm.

OBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Si ricorda che le società di serie BM-B1F e B2F non possono assolvere l'obbligo di partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società.

Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1, A2 o A3 per l'assolvimento degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla serie che disputano.

In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due obblighi.

È ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 15 in convenzione per una società di serie A1, A2 o A3, può partecipare con un'altra squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per assolvere ad eventuali propri obblighi.

SERIE B Maschile

Le società partecipanti al campionato di Serie B maschile devono prendere parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione maschile a scelta tra: Under 19 - Under 17 - Under 15 - Under 13; **nel campionato Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all'obbligo.**

In caso di mancata partecipazione è prevista la multa di € 1.000,00= se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di € 2.000,00= se non partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale.

SERIE B1 e B2 Femminile

Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta tra: Under 19 - Under 17 - Under 15 e Under 13.

In caso di mancata partecipazione, è prevista la multa di € 2.000,00= se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di € 4.000,00= se non partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere versata al Comitato Territoriale.

SERIE C - D

Per la corrente stagione agonistica il Commissario Straordinario ha stabilito:

- per le società che disputano i campionati regionali maschili l'obbligo di partecipazione a due Campionati di Categoria a scelta tra Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 nella corrispondente sezione maschile; **nel campionato Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 sia al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all'obbligo;**
- per le società che disputano i campionati regionali femminili l'obbligo di partecipazione a due Campionati di Categoria a scelta tra Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13 nella corrispondente sezione femminile.

La mancata partecipazione comporterà le seguenti multe:

- CM-DM nessun campionato € 500,00 (cinquecento/00)
- CM-DM un campionato € 250,00 (duecentocinquanta/00)
- CF-DF nessun campionato € 500,00 (cinquecento/00)

- CF-DF un campionato € 250,00 (duecentocinquanta/00)

Per le Società che disputano più campionati di diverse serie, nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano.

Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione ai campionati di categoria, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV.

ATLETI

Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2020/2021 e dagli Artt. 19 e 20 del Regolamento Gare.

Inoltre le società devono presentare l'Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) **almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro** per essere trascritto sul referto di gara.

Composizione squadre (Art. 21 del Regolamento Gare)

Tranne disposizioni contrarie, nelle fasi e finali a concentrazione che si disputano in sede unica e con obbligo di soggiorno, gli atleti da utilizzare da parte di ogni società partecipante possono essere al massimo 14 (nel caso di presenza del Libero e del secondo Libero – vedi tabella nel paragrafo Secondo Libero) non variabili per tutta la durata della manifestazione.

Gli atleti/e che svolgono le funzioni del Libero e del secondo Libero non devono essere necessariamente sempre gli stessi e pertanto possono anche cambiare fra una gara e l'altra delle fasi e finali a concentrazione.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

- 1) Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la Coppa Italia A e B e la Coppa Marche che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le Serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
- 2) Tale limitazione non è prevista per gli atleti:
 - **nati negli anni 1999 e successivi per le società di serie A maschile** che possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie A3 o B; oppure che possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
 - **nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschile** che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
 - **nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie A femminile** che possono essere utilizzate in un campionato di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 o B2; oppure che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 16^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
 - **nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile** che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di **10 presenze** e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (**dopo la 11^a presenza** nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).
- 3) Per presenze e utilizzo si intende l'essere entrato in campo nelle gare.

Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l'atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.

Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e quindi per esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l'atleta può giocare la gara di serie D e successivamente quella di B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in campo in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D).

Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.
- 4) Il Commissario Straordinario ha inoltre stabilito che tale limitazione non sia applicata per gli **atleti nati negli anni 2002 e successivi per i maschi** e **2003 e successivi per le femmine**, che disputino **fino a sei gare**, anche non consecutive, nel corso dei Campionati di serie C e D e contemporaneamente disputare gare di **un** campionato Territoriale.
- 5) Non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o spostamenti fuori dalla norma di gare per far giocare gli atleti nei due campionati di serie.



- 6) Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.
- 7) Gli/le atleti/e del Club Italia Maschile e Femminile possono partecipare **alle semifinali (*) e finali regionali**, alle finali interregionali e nazionali dei campionati di categoria (compresa la Finale Junior League) con le rispettive società di appartenenza.
(*) – per semifinali e finali regionali si intende la fase che si disputa al momento che le squadre qualificate sono rimaste quattro indipendentemente se si disputa ad eliminazione diretta oppure con la formula del girone all'italiana.
- 8) Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la presenza in campo.
- 9) Il Consiglio Territoriale ha stabilito che:
 - a) È consentito per la stagione 2020-2021 l'utilizzo fino a **6 ingressi** nei campionati di 1° divisione ad atleti/e utilizzati/e sistematicamente nei campionati di 2° e 3° divisione. Per il settore femminile, tale possibilità si estende anche alla 2° divisione con atlete utilizzate in 3° divisione;
 - b) Gli atleti/e interessati debbono appartenere agli **anni 2002 e seguenti (maschile) e 2003 e seguenti (femminile)**;
 - c) Le società interessate **sono obbligate a segnalare, sull'elenco atleti/e della gara di divisione superiore, l'eventuale utilizzo degli atleti/e in questione;**
 - d) Il Comitato Territoriale provvederà a controlli e verifiche, sanzionando gli eventuali comportamenti irregolari, come previsto dal regolamento giurisdizionale.

RECESSO DEL PRESTITO

È previsto il recesso del prestito per atleti scesi in campo in gare nei campionati di serie BM, B1F, B2F, CM, CF, DM, DF e 1° Divisione.

Si specifica che l'atleta, dopo il recesso del prestito, può:

Disputare con il sodalizio lo stesso Campionato purché in girone diverso, o nel Campionato immediatamente inferiore o in uno dei campionati superiori.

TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO

Per i soli atleti delle categorie giovanili nati/e negli anni 2001 (solo maschi) e 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e con un altro a quello di categoria.

Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce di età degli stessi campionati, dovrà:

- giocare con l'associato di prestito un solo campionato di categoria e con l'associato di appartenenza ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie;
- giocare con l'associato di prestito un solo campionato di serie nazionale di serie A e B, ovvero un campionato regionale, e con la propria società i campionati di categoria; la Consulta Regionale ha deliberato che tale normativa sia estesa anche a livello territoriale.

La richiesta di trasferimento deve essere effettuata sul tesseramento on-line, **nei termini fissati per i trasferimenti**, e riportando l'indicazione del campionato di prestito.

LIMITAZIONI:

- Alla fine del campionato a cui ha partecipato, il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all'istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito.
- Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società per partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l'atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria;
- Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito, non possono beneficiare delle 10 o 15 o 6 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo "partecipazione ai diversi campionati";
- Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento);
- Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e **con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato.**

Esclusivamente per i Campionati di categoria si specifica che:

U13 M/F tale limite è di n. 3 atleti/e;

U15 M/F tale limite è di n. 2 atleti/e;

U17 M/F tale limite è di n. 2 atleti/e;

U19 M/F tale limite è di n. 2 atleti/e.

- Si precisa che non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o fuori dalle norme regolamentari, per permettere la partecipazione degli atleti a gare di campionati di serie e di categorie con le due società.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

Regolamento Gare Art. 21

1. L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, dal capitano, **almeno trenta minuti** prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.
2. I giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.
3. Nelle fasi a concentramento, l'elenco dei dodici atleti è valido per l'intera durata della manifestazione.

Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3):

- Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto **OBBLIGATORIAMENTE** da TESSONLINE).
- In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che attestino l'avvenuto tesseramento (ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara. Le società che presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.
- **È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il numero di gara.**

Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poiché il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto, non potranno essere aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte alla gara.

Gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell'ultima colonna e se il Certificato Medico risulta scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più degli atleti/e partecipanti alla gara, depennando successivamente quelli che non saranno presenti all'incontro, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all'arbitro.

In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.

PER I TESSERATI CHE COMPAIONO SULL'ELENCO CAMP 3 TRAMITE IL TESSERAMENTO ON-LINE non deve essere presentato alcun altro documento a parte, ovviamente, il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione.

Infatti la stampa di tale modello certifica il tesseramento di quanti vi compaiono. In particolare, per gli allenatori attesta che la società ha effettuato il tesseramento societario (che può fare solo se il tecnico è tesserato) senza necessità, quindi, di presentare il modello P e la relativa ricevuta. Inoltre, compare anche il grado del tecnico (nella casella a sinistra dove è scritto 1° e 2° allenatore) così da consentire all'arbitro di verificare che la qualifica sia giusta per il campionato, senza necessità per l'allenatore di presentare il certificato e il versamento del tesseramento. Sul modello CAMP 3 compare anche una colonna riguardante il prestito per un campionato.

Mentre per quei Tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l'atleta che risulta indisponibile poco tempo prima dell'inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i documenti da presentare, oltre il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione, sono i seguenti:

- **ATLETI:** modulo ATL 2 **(si raccomanda ai sodalizi di avere sempre al seguito tale modulo aggiornato)**. **In mancanza di tale modello gli atleti non potranno essere ammessi alla gara.**
- **DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE – MEDICO – DIRIGENTE ADDETTO agli ARBITRI:** modello DIR 1 *(che elenca tutti i dirigenti tesserati per la società)*
- **ALLENATORI:** il **certificato di avvenuto tesseramento** rilasciato dal Tesseramento on-line, al momento del rinnovo del tesseramento, **il modulo P di tesseramento societario e la ricevuta del versamento** riportante sul retro nome e matricola dell'allenatore.
- **FISIOTERAPISTA:** il **certificato di avvenuto tesseramento** rilasciato dal Tesseramento on-line al momento del rinnovo del tesseramento oppure **copia del modulo N per i Fisioterapisti di primo tesseramento.**
- **SEGNAPUNTI ASSOCIATO** Modulo SEG 1 *(che elenca tutti i segnapunti tesserati per la società)*

In assenza dei suddetti documenti tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione del campo, ecc.).

Estratto dal Regolamento Gare Art. 22



5. **Soltanto il capitano della squadra avversaria** ha il diritto di verificare i documenti di riconoscimento degli atleti appartenenti all'altra squadra.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

L'atleta deve esibire all'arbitro in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una "autocertificazione".

DOCUMENTI

I documenti possono essere con validità scaduta, **purché** muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. NON SONO VALIDE FOTOCOPIE DI DOCUMENTI SENZA VIDIMAZIONE O VIDIMATE DA COMITATI FIPAV O ALTRI CHE NON SIANO ENTI PUBBLICI.

Sono validi i documenti d'identità, anche se scaduti: carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere rilasciate dal ministero dell'interno e/o altri (avvocati, giornalisti, ecc.); non sono consentite tessere postali, ferroviarie, di associazioni, sindacali, abbonamenti vari a bus o tram. Non sono valide, in altre parole, tutte quelle tessere in cui non vi sia un collegamento irreversibile tra la fotografia stessa e la dichiarazione contenuta su supporto cartaceo o plastificato.

Per **collegamento irreversibile** si intende:

1. l'apposizione di un timbro sulla fotografia da parte dell'ente che emette il documento;
2. la firma del funzionario che lo redige, posta in parte sulla fotografia e in parte sul supporto cartaceo o plastificato;
3. la pellicola adesiva che fissa la fotografia al supporto, in modo che non sia possibile sostituire la fotografia stessa, senza far residuare danni visibili al documento che rivelano la contraffazione.

Sulla base dell'art.34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la "**legalizzazione di fotografie**". Si riporta, per comodità, il testo dell'articolo:

... "1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo."

Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito dall'amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall'amministrazione e apponendo la dicitura "foto di" completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell'interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.

Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.

È possibile anche presentare una fotocopia del documento di riconoscimento, in cui ovviamente la foto sia riconoscibile, accompagnata dalla "**Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di Conformità all'Originale di Copia**" (Art. 19 e 47 DPR 445/2000) che deve essere compilato in doppia copia, una delle quali dovrà essere inviato al C. R. a cura dell'interessato.

AUTOCERTIFICAZIONE

In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. **L'atleta, o il genitore per gli atleti minorenni**, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione **viene ritirata** dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara al Giudice Sportivo per eventuali successive verifiche.

RICONOSCIMENTO DIRETTO

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (allenatori, fisioterapisti e dirigenti).

Non è possibile fare dichiarazioni di identità da parte del capitano o dirigenti o tecnici.

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

Si ricorda che la Società ospitante **dovrà** mettere a disposizione del direttore di gara un Dirigente "adetto all'arbitro". Tale

addetto dovrà essere **regolarmente tesserato in qualità di dirigente**, dovrà essere iscritto nel Modulo CAMP 3 ed effettuerà il riconoscimento prima dell'inizio della gara. Il Dirigente "addetto all'arbitro" e il Dirigente "accompagnatore" **non possono essere la stessa persona. Inoltre l'addetto all'arbitro non può sedere in panchina ed effettuare funzioni di Segnapunti Associato (nella gara).**

Il dirigente addetto all'arbitro dovrà assolvere i seguenti compiti:

1. accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
2. mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare del campo di gioco e relative attrezzature che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto (dove previste);
3. posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo, **comunque fuori dall'area di gioco**, dove possa essere facilmente reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;
4. al termine della gara accompagnare gli arbitri allo spogliatoio e restare a loro disposizione fino a quando non lasciano l'impianto, aiutandoli eventualmente nelle loro necessità (trasporto alla stazione FF.S.). L'eventuale intemperanza ai danni degli Arbitri, da parte del dirigente, o il suo mancato intervento a tutela degli stessi in caso di disordini da parte dei propri tifosi o di altri tesserati, sarà considerata come aggravante;
5. La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro sarà considerata come aggravante in caso di intemperanze gravi verso gli Arbitri da parte del pubblico (non importa di quale squadra) o di altri tesserati.

Inoltre si raccomanda a tutte le società di non far svolgere al Dirigente addetto agli Arbitri, la funzione di addetto al tabellone elettronico o manuale, in quanto qualora si debba attivare per risolvere eventuali criticità riscontrate dagli arbitri, il suo momentaneo allontanamento potrebbe causare la mancata funzionalità del tabellone segnapunti.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del **Segnapunti Associato**.

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i **dirigenti, gli allenatori, gli atleti**, tesserati per qualsiasi società, che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV;
- 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1, A2 e A3.

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Obblighi delle società

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di **almeno due Segnapunti Associati** che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante.

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Tesseramento

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, è gratuito.

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).

Trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo ad una società affiliata, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

Nell'eventualità che la prima parte in alto con gli estremi della gara non sia compilata correttamente (i dati da inserire devono essere desunti dal calendario ufficiale con esatta denominazione delle squadre e loro collocazione: prima quella Ospitante e poi quella Ospitata, a prescindere dal sorteggio), l'Arbitro dovrà far riscrivere il referto e conseguentemente eventuali ritardi saranno imputati alla Squadra ospitante.

TESSERAMENTO ALLENATORI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società.

Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente "On line". Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello "CAMP 3", questi sono vincolati d'ufficio alla società. L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.



Si ricorda che, in relazione alla qualifica gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguente tabella:

| | A1 | A2 | BM-B1F | B2F | C | D | 1° DIV | 2°/3° DIV |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1° allenatore | 3° gr. | 3° gr. | 3° gr. | 2°-3° gr. | 2°-3° gr. | 2°-3° gr. | 1°-2°-3° gr. | Allievo-1° -2°-3° gr. |
| 2° allenatore | 2°-3° gr. | 2°-3° gr. | 2°-3° gr. | 1°-2°-3° gr. | 1°-2°-3° gr. | 1°-2°-3° gr. | Allievo-1° -2°-3° gr. | Allievo-1° -2°-3° gr. |

Campionati Giovanili vedere normativa

Le società dopo aver firmato digitalmente il modello P, terranno la copia originale agli atti, senza necessità di inviare alcuna documentazione. Si ricorda che i tecnici che non compariranno nel CAMP 3 della società, non potranno espletare le funzioni di allenatore.

Il tesseramento societario allenatore è subordinato al pagamento delle seguenti quote:

- Allenatori serie A1 M/F, A2 M/F e A3 M € 500,00
- Allenatori serie BM-B1F e B2F € 150,00
- Allenatori serie C e D € 60,00
- Allenatori Serie 1°/2°/3° Div. e giovanili € 30,00

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla società "on line" sul Tesseramento **con carta di credito**.

Le quote si riferiscono ad ogni allenatore tesserato e il versamento è a carico della società.

TESSERAMENTO - VINCOLO PER GLI ALLENATORI CON LE SOCIETÀ

Gli allenatori da vincolare sono 2 per i campionati di serie A1 M/F, A2 M/F e A3 M ed 1 per gli altri campionati.

Nel caso in cui l'allenatore non compaia sul modulo CAMP 3 stampato dal tesseramento on-line, se la società non presenterà la ricevuta della tassa di vincolo, l'arbitro iscriverà comunque l'allenatore a referto e segnalerà il fatto nel rapporto di gara.

Le società non sono più tenute a fare distinzione tra primo e secondo allenatore, ferma restando l'obbligatorietà per svolgere funzioni di allenatore in panchina, del possesso dei requisiti della precedente tabella. Pertanto, **se manca un allenatore e quello presente non ha la qualifica prevista, questi può sedere** in panchina come 2°, ma non può intervenire durante la gara così come previsto dalle Regole di Gioco.

È possibile lo scioglimento del vincolo con una società previa comunicazione scritta di consenso sia della società che dell'allenatore inviata per raccomandata al Settore Allenatori. Lo scioglimento, però, non potrà essere effettuato per più di 2 volte nel corso della stagione sportiva e i nuovi vincoli potranno avvenire solo con società diverse dalle precedenti.

Non è ammessa l'assenza del 1° allenatore in panchina. A partire dalla prima assenza la società verrà sanzionata con un richiamo; dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari al doppio della tassa di vincolo:

| | |
|--------------------------|----------|
| Serie B: | € 300,00 |
| Serie C-D: | € 120,00 |
| Serie 1°-2°-3° Divisione | € 60,00 |
| Campionati di Categoria | € 60,00 |

Se il **primo allenatore viene espulso o squalificato** durante la gara o **si assenta** per qualsiasi motivo, ed il vice allenatore non possiede la qualifica prevista, a quest'ultimo viene data la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire il primo allenatore nelle funzioni. In tale evenienza tutti i componenti la squadra che si trovano in panchina non possono dare istruzioni agli atleti in campo.

COMPATIBILITÀ SUL VINCOLO ALLENATORI

Allenatore in attività in **campionati nazionali**:

- o l'allenatore **può allenare** qualsiasi squadra all'interno della stessa società in cui risulta vincolato;
- o l'allenatore **può allenare qualsiasi squadra di categoria** anche in altra società **diversa** dalla società con la quale risulta avere il primo vincolo per la stagione in corso, purché non partecipino al medesimo campionato;
- o l'allenatore può avere un **nuovo vincolo** con una nuova società che disputa un campionato Nazionale solo dopo lo scioglimento consensuale del vincolo già esistente con la società d'appartenenza entro il **30 Aprile 2021**

Allenatore in attività in **campionati regionali e/o territoriali**:

- o l'allenatore **può allenare** in un **campionato regionale, territoriale e/o di categoria**, contemporaneamente in **società diverse**, purché esse non partecipino allo stesso campionato.

QUALIFICA ALLENATORI NEI CAMPIONATI DI SERIE

C-D: PER SVOLGERE IL RUOLO DI PRIMO ALLENATORE IN SERIE C E D È NECESSARIA LA QUALIFICA MINIMA DI “ALLENATORE DI 2° GRADO-3° LIVELLO GIOVANILE”.

Il tecnico non in possesso di tale qualifica potrà essere ammesso in panchina come primo allenatore **solo** in presenza di una **autorizzazione** rilasciata dal Coordinatore Tecnico Regionale.

- L'**autorizzazione** viene rilasciata agli allenatori di 1° grado che abbiano ottenuto la promozione in Serie D con la stessa squadra. Ha validità per una sola stagione agonistica e non può essere rinnovata.

1° DIVISIONE: PER SVOLGERE IL RUOLO DI PRIMO ALLENATORE IN SERIE 1° DIVISIONE È NECESSARIA LA QUALIFICA MINIMA DI “ALLENATORE DI 1° GRADO-2° LIVELLO GIOVANILE”.

Il tecnico non in possesso di tale qualifica potrà essere ammesso in panchina come primo allenatore **solo** in presenza di una **autorizzazione** rilasciata dal Presidente del Comitato Territoriale.

- L'**autorizzazione** viene rilasciata agli Allievi allenatori che abbiano ottenuto la promozione in Serie 1° Divisione con la stessa squadra. Ha validità per una sola stagione agonistica e non può essere rinnovata.

Potranno essere concesse delle “deroghe” per casi particolari che saranno valutati di volta in volta.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI GARA

Di seguito si riportano le modalità per il versamento dei contributi gara per i Campionati Territoriali:

- a) le società devono versare i contributi gara per ogni incontro dei Campionati Territoriali di serie e di Categoria maschile e femminile, di tutte le gare dei Play Off e Play Out, delle Finali giovanili, ove previsto; **tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 15993603 intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona** oppure tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: **IT640010050260000000023862**) intestato a **FIPAV Comitato Territoriale Ancona**.
- b) ogni società deve versare il contributo gara così come di seguito esposto:
 - primo versamento, da effettuarsi prima dell'inizio del campionato, **per le gare da disputare fino al 31.12.2020;**
 - secondo versamento, **da effettuarsi nei primi giorni di gennaio, per le gare dal 01.01.2021 fino al termine della prima fase;**
 - terzo versamento per le gare dell'eventuale seconda fase;
 - quarto versamento per le eventuali gare dei play off.

LA RICEVUTA, IN ORIGINALE, DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE ESIBITA AL PRIMO ARBITRO contestualmente alla presentazione dei documenti di gara (modulo omologazione campo, CAMP 3, ecc.); **l'arbitro, dopo aver controllato che la cifra versata comprenda i contributi gara delle gare già disputate e della gara per cui si è stati designati, SEGNERÀ, SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, IL NUMERO E LA DATA DELLA GARA PER CUI È STATO DESIGNATO;** in alternativa è possibile presentare una fotocopia della ricevuta autenticata dal CR o dai CT o dal Presidente della Società; ovviamente, nel caso di versamenti per più gare, la fotocopia presentata deve essere sempre la stessa fino ad esaurimento delle gare interessate.

Nel caso la società non abbia effettuato il versamento, il dirigente della società potrà consegnare all'arbitro un assegno bancario intestato FIPAV C.T. ANCONA e per una cifra pari all'importo del contributo gara; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Sportivo Territoriale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo gara; tale assegno dovrà essere inviato insieme al referto ed al rapporto di gara, riportando l'accaduto sul rapporto di gara.

- c) le somme relative ai contributi gara che le società devono versare, per ogni partita di qualunque fase, sono riportate nelle singole indizioni dei campionati
- d) ogni altro tipo di versamento non sarà ammesso.

ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA

Si ricorda che gli Ufficiali di gara non sono tenuti a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa di istanza.

1. **L'istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.**
2. Con l'istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, **l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione.** Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. **In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.**
4. **Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio** al primo arbitro.

5. L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza, **unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e**, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, **ai Giudici Sportivi Territoriali competenti**. Contro la omologazione è ammesso reclamo d'urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

Gli Ufficiali di gara non potranno accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa d'istanza nelle mani del 1° arbitro.

Per le istanze riguardanti il GST Ancona, si ricorda che la società proponente l'istanza deve versare la prescritta tassa con le medesime modalità dei contributi gara e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell'avvenuta spedizione anche all'altro Sodalizio. In alternativa è possibile inviare l'istanza tramite Posta Elettronica Certificata; in ogni caso si consiglia di anticipare la documentazione via email.

Contributi accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva (si informa che in base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i **Contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non saranno restituiti** anche in caso di accoglimento del Ricorso).

Si ricordano gli importi da versare:

- Istanza al Giudice Sportivo Regionale € 80,00=
- Istanza al Giudice Sportivo Territoriale € 50,00=

CAMPO DI GARA

Come previsto dall'art. 14 del Regolamento Gare, le società hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo nell'ambito del proprio Comitato Territoriale di appartenenza o, **per comprovata carenza di impianti**, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale previa autorizzazione dell'organismo competente all'organizzazione del Campionato interessato.

Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta, **causata da problemi logistici e/o geografici**, dovranno allegare alla relativa richiesta **adeguatamente motivata** il parere dell'organo competente all'organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.

Tale richiesta andrà prodotta all'atto dell'iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.

OMOLOGAZIONI CAMPI DI GIOCO

Si prega di fare attenzione all'art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar modo al nuovo comma 2bis e al comma 5 riformulato, ed ai commi 1, 10, 11 e 15.

1. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV.
2. Tutte le gare dei campionati nazionali, regionali e territoriali devono essere disputate in impianti al coperto.
3. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021, dal Comitato Regionale per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. In particolare:

| Campionato | Competenza omologa | Quota | Da versare a |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|
| serie A1, A2 e A3 maschile | Lega Nazionale Pallavolo Serie A maschile | € 260,00 | FIPAV ROMA |
| serie A1 e A2 femminile | Lega Nazionale Pallavolo Serie A femminile | € 260,00 | FIPAV ROMA |
| serie BM - B1F e B2F | Comitato Regionale | € 155,00 | FIPAV ROMA |
| serie C e D | Comitato Regionale | € 52,00 | C. R. MARCHE |
| serie 1°, 2° e 3° Div. | Comitato Territoriale | € 52,00 | C. T. ANCONA |
| under 19-17-15-13 | Comitato Territoriale | € 52,00 | C. T. ANCONA |

1. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le "misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali" che si riporta di seguito;
2. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. **La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara.**

3. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore. (l'omologa rilasciata per un determinato campionato è valida anche per tutti quelli inferiori: per esempio, un campo omologato dalla Lega è valido sia per le serie regionali sia per i campionati territoriali).
4. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo ed ognuna deve avere il proprio verbale;
5. Il verbale di omologazione ha validità per la sola stagione indicata in esso e non viene rinnovato. Ogni stagione viene rilasciato un nuovo verbale, per cui non è sufficiente presentare la ricevuta del nuovo versamento ed il verbale scaduto.

NORMATIVA FEDERALE

Misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali

Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per l'omologazione dei campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali.

Di seguito la relativa tabella:

| CAMPIONATI | ZONE DI RISPETTO (misure in cm) | | | | TOLLERANZA |
|---|---------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|
| | LATERALI | FONDO CAMPO | TOLLERANZA | ALTEZZA SOFFITTO (misure in cm) | |
| Serie C e D | 300 | 300 | 5% | 700 | 4% |
| 1 [^] e 2 [^] Divisione | 150 | 150 | | 600 | |
| 3 [^] Divisione / tutti i campionati di categoria meno U13 | 120 (*) | 150 | | 500 | |
| Under 13 | 100 (*) | 150 | | 480 | |

(*) – Per i Campionati di 3^o divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della società al Comitato di appartenenza.

Si ribadisce che **per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di deroga**, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio.

Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di pubblico.

La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi.

A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell'area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa all'adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell'inizio delle gare.

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l'applicazione di ogni o qualsiasi **norma di prevenzione e/o sicurezza** (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti **Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc.**, con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle **Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi** ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.

I campi saranno omologati dai Comitati attraverso il programma “archivio impianti nazionale on line” che permetterà il rilascio on line delle omologhe da parte dell'organo competente, dopo la verifica dei dati inviati e il versamento del relativo diritto di segreteria all'organo omologante. **La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara** (art. 14 R. Gare 5^o cap. e 12^o cap.). In mancanza di tale verbale il direttore di gara è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo prima e durante l'incontro (art. 14 R. Gare 9^o, 12^o e 13^o cap.). Gli arbitri sono tenuti al controllo per accertare eventuali variazioni al campo rispetto all'omologa, con particolare attenzione al rapporto zona di rispetto/spettatori (art. 14 R. Gare 13^o cap.).

Le società dovranno inoltre mettere a disposizione del direttore di gara idoneo spogliatoio fornito di chiave, sedie, tavolino e quanto altro sia necessario all'espletamento delle formalità iniziali e finali.

Alle società viene fornito un verbale con validità annuale **non rinnovabile**.

NEL CASO CI SIANO VARIAZIONI RISPETTO AL VERBALE DI OMOLOGA DELLA SCORSA STAGIONE, I SODALIZI DOVRANNO INVIARE LO STESSO, SEGNALANDO I CAMBIAMENTI, PRIMA DI EFFETTUARE LA RICHIESTA DI OMOLOGA.

La richiesta di OMOLOGA deve essere fatta nel portale www.fipavonline.it/Ancona, dopo aver fatto il login, all'interno della sezione "Campionati" cliccare su "campi"

In mancanza del verbale della corrente stagione, l'arbitro, accertata la regolarità del campo di gioco, farà comunque disputare la gara segnalando la mancanza del verbale sul rapporto di gara.

Gli arbitri sono tenuti a controllare che le caratteristiche del campo di gioco corrispondano con quanto riportato sul verbale di omologa.

Nel caso in cui si debba cambiare campo per una gara non sarà necessario effettuare l'omologa ed il terreno di gioco sarà omologato dal direttore di gara. Tale procedura potrà essere protratta per un massimo di tre partite anche non consecutive.

Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno sanzionati con la multa (art. 14 R. Gare 14° cap.).

AGIBILITÀ DEI CAMPI DI GARA

Si applica il Regolamento Gare Art. 14

- Nel caso il campo di gara sia indisponibile od inagibile a seguito di un evento non rimediabile in un ragionevole lasso di tempo, il primo arbitro dovrà tassativamente chiedere alla squadra ospitante di mettere a disposizione un campo alternativo entro 30' e comunque la gara dovrà iniziare entro 2 ore rispetto all'orario di inizio previsto.
- Detto campo potrebbe essere ubicato anche in località diversa e, in caso di mancanza del verbale di omologazione, sarà omologato a vista dall'arbitro, se rispondente alle caratteristiche richieste.
- La squadra ospitata è tenuta a rispettare quanto deciso dall'arbitro.
- Ogni contestazione in merito (misure di rispetto, illuminazione, riscaldamento, eccesso di pubblico, ecc.) deve essere avanzata dal Capitano della Squadra interessata all'Arbitro, giudice insindacabile dell'omologabilità del campo di gioco, prima dell'inizio della gara.

CAMPO DI RISERVA

La Consulta regionale ha stabilito che per la corrente stagione non vi è obbligo di avere a disposizione un campo di riserva.

SEGGIOLONE ARBITRALE

Le **attrezzature** ed il **campo di gioco** non devono presentare cause di **pericolo** o di **impedimenti**.

Il seggiolone arbitrale, nella parte che sporge verso il terreno di gioco, deve essere **protetto** con gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto in caso di impatto.

CAMBI DI CAMPO

Estratto dal Regolamento Gare Art. 15

2. Non sono consentiti arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti salvo che per comprovate esigenze venutesi a creare in un limite di tempo inferiore ai cinque giorni previsti al precedente comma 1, che comunque dovranno essere documentate in sede di omologa. In tale ipotesi l'affiliato ospitante dovrà mettere a disposizione il nuovo campo entro **30 minuti dall'orario di inizio previsto**.

ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, territoriali e di categoria.

È opportuno comunque che le società provvedano a garantire il servizio minimo essenziale.

INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO

Regolamento Gare Art. 16

3. Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate. Può essere previsto l'ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente vigenti in materia.
4. Hanno diritto al libero ingresso i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e gli atleti azzurri purché muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a **porte chiuse** è consentito l'accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti al referto, gli arbitri e segnapunti, il dirigente addetto all'arbitro, il custode o



addetto dell'impianto, gli addetti all'asciugatura ove previsti, i raccappalle ove previsti, l'addetto al tabellone ove previsto, i soggetti indicati al precedente comma 2, la stampa accreditata ed eventuali operatori per riprese televisive.

SPOSTAMENTI DI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO

La C.O.G.T. si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore. Le richieste dovranno comunque essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento Gare art. 15, 25 e 26. **Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno spostamento**; la C.O.G.T. potrà infatti **non concederlo ove non ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato. Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza i contributi previsti.**

Si precisa che il termine relativo ai **cinque giorni precedenti la data di effettuazione della gara** si riferisce non alla data di spedizione della richiesta ma a quella di ricevimento da parte della C.O.G.T. Inoltre si ricorda che per documentazione si deve intendere non già la generica indicazione di "indisponibilità del campo" o altre motivazioni del genere, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.

La C.O.G.T. non prenderà in considerazione richieste prive della **regolare documentazione**, del **previsto contributo** e dell'**accordo scritto dell'altra società**. Per cui si **obbliga** che la corrispondenza inoltrata alla C.O.G.T. per spostamenti di qualsiasi genere venga spedita per conoscenza al **Sodalizio cointeressato**. Successivamente e sempre prima dei **cinque giorni previsti** il sodalizio cointeressato **dovrà confermare o meno tale richiesta**, scrivendo alla C.O.G.T. e sempre per conoscenza all'altra società. Per le sole richieste di cambio di campo, fermo restando il giorno e l'orario, non è necessario l'accordo dell'altro sodalizio.

Non saranno accettate richieste di inversione di campo e, in linea di massima, le gare dovranno essere anticipate; IN OGNI CASO NON SARANNO CONCESSI POSTICIPI DELLE GARE NELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CAMPIONATO, SIA DELLA PRIMA SIA DELLA SECONDA FASE, se prevista.

Si precisa che potranno essere concessi spostamenti d'ufficio, **purché ci sia effettiva concomitanza di giorno**, nei seguenti casi:

campo occupato per elezioni politico-amministrative o referendarie, Selezioni atleti/e, convocazioni di atleti in Squadre Nazionali, finali giovanili.

SI CONSIGLIA ALLE SOCIETÀ DI COMUNICARE EVENTUALI PROBLEMATICHE **PRIMA** DELLA STESURA DEI CALENDARI.

Dopo l'uscita degli stessi non potranno essere prese in considerazione ulteriori richieste.

È obbligatorio informare l'altro sodalizio delle variazioni apportate in fase di CALENDARIO PROVVISORIO.

Dopo la pubblicazione dei calendari **definitivi** gli eventuali spostamenti **DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO TRAMITE LA PROCEDURA ON-LINE.**

SPOGLIATOIO ARBITRI

Deve essere messo a disposizione degli Arbitri uno spogliatoio agibile e pulito, dotato di tavolo e sedie per consentire al Segnapunti e agli Arbitri la regolare compilazione del referto prima e dopo la gara. **La porta deve essere munita di serratura funzionante con relativa chiave.** Lo spogliatoio deve inoltre essere fornito di appendiabiti. Nel caso in cui lo spogliatoio non sia adatto all'effettuazione delle operazioni di riconoscimento dei partecipanti alla gara (a causa delle dimensioni, ubicazione o altro), la società ospitante deve comunque mettere a disposizione un altro locale per effettuare detta operazione.

SERVIZIO D'ORDINE

Regolamento Gare Art. 17

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

In base al dettato del precedente Articolo le Società non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara, né questi ultimi devono richiederla. Ciò, tuttavia, non esonera le società dal presentare la richiesta alle Forze dell'Ordine.

DOVERI DI OSPITALITÀ

Regolamento Gare Art. 18

1. L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE

Sui campi di gioco italiani, sempre più frequentemente, vengono usati impianti microfonici con cui le Società ospitanti informano il pubblico su dati e notizie relative alle gare ed, a volte, avvisi pubblicitari.

Non di rado, però, tali strumenti vengono usati in maniera non appropriata, arrecando disturbo alle gare.

A maggiore precisazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri di ospitalità, si fa presente quanto segue:

La Società ospitante può usare l'impianto microfonico per comunicare:

- quanto previsto dal Protocollo pre-gara, in ordine alla presentazione della gara e degli Arbitri, obbligatorio per i Campionati di Serie A1, A2 e A3;
- le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale;
- alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il nominativo del giocatore autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che si appresta ad effettuare il servizio stesso;
- prima della gara, tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci pubblicitari, risultati di altre gare, ulteriori comunicazioni inerenti alla gara o di servizio;
- sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un'azione di gioco ed il fischio di autorizzazione al servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità deve essere gestita secondo lo spirito del fair-play e dell'imparzialità.

È vietato:

- fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e più precisamente dopo il fischio di autorizzazione del servizio da parte del 1° arbitro e prima del fischio che decreta la fine dell'azione stessa;
- pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante;
- emettere giudizi sull'operato degli arbitri;
- esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite.

Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro deve intervenire nei confronti del capitano della squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e quindi, in caso di recidiva, con il divieto dell'uso dell'impianto microfonico per il resto della gara.

Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle Società interessate e fatta rigidamente rispettare dagli arbitri delle gare.

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Al pubblico è vietato l'utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell'atleta **impegnato/a al turno di servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco.**

Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita.

Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato l'utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo in sede di omologa in base a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

PALLONI DI GARA - UTILIZZAZIONE DEI TRE PALLONI

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1[^]-2[^]-3[^] divisione comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U15, U17, U19, della stagione sportiva 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018.

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati.

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli sotto indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

MIKASA

MVA 200



MVA 300



MVA 200 CEV



V200W

V300W

MOLTEN

V5M 5000



Utilizzazione tre palloni **(R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 art. 3.3)**

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, territoriali e di categoria.

ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA E ASSENZA SQUADRA IN CAMPO

Come previsto dall'art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che **tutte le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.**

Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e di traffico.

A tal proposito resta confermata l'obbligatorietà dell'uso del mezzo pubblico per l'effettuazione delle trasferte.

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della C.O.G.T. provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere recuperate nella settimana successiva, fermo restando l'accordo delle due società; in caso di mancato accordo la C.O.G.T. fisserà di ufficio la gara nei giorni di martedì, mercoledì o giovedì della prima settimana, in cui è possibile il recupero, successiva alla data della gara, nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato.

È ovvio che in mancanza di sospensione delle gare da parte della C.O.G.T., nel caso di assenza di una squadra si applicherà l'art. 23 del Regolamento Gare.

Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto precedente.

Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) **non saranno motivi validi per il recupero della gara.**

A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.

Estratto dal Regolamento Gare Art. 23

1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello dei giocatori componenti la squadra in campo.
2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà prorare il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore (*dall'orario di inizio della gara*).
5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciatarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.

Pertanto:

- In caso di assenza di una squadra l'arbitro dovrà attendere 30' dall'ora d'inizio prevista (tempo non riducibile). Se la squadra (sei atleti escluso il LIBERO) non sopraggiunge entro questo termine, effettuato il riconoscimento della squadra presente, l'arbitro e la squadra presente potranno abbandonare il campo di gioco. Sul referto dovrà essere trascritto l'elenco degli atleti della squadra presente, senza indicare alcun risultato (competenza del Giudice Sportivo).
- Se l'arbitro riceverà comunicazione del ritardo dell'altra squadra per motivi contingenti (incidente, guasto, ecc.) potrà, valutata la situazione, prorare il tempo di attesa ragionevole e la gara dovrà comunque iniziare entro 2 ore dall'orario fissato a calendario.
- Nel caso giungesse un numero insufficiente di atleti, l'arbitro effettuerà il riconoscimento solo di questi (se in presenza dell'elenco atleti firmato dal capitano), quindi procederà come sopra.

DATE ED ORARI DELLE GARE

Regolamento Gare Art. 24

1. Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all'ora e sul campo fissato in calendario salvo i casi di forza maggiore riconosciuti validi dall'arbitro, come previsto dagli articoli 14, 15 e 23 del presente Regolamento.

Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno, comunque, garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.

ANDAMENTO IRREGOLARE DELL'INCONTRO

Regolamento Gare Art. 29

1. Se si verificano eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro, salva l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Giurisdizionale, all'affiliato responsabile verrà inflitta la sanzione della perdita della partita ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Giurisdizionale.
2. Se la responsabilità di detti eventi appartiene ad entrambi gli affiliati, salve sempre le altre sanzioni disciplinari, entrambi saranno dichiarati perdenti e nessuno vincitore.
3. In caso di incidente provocato dagli spettatori o di invasione di campo, il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della squadra ospitante a ristabilire l'ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno. Allo scadere di questo tempo, se la causa di interruzione permane, ordina agli ufficiali di abbandonare il campo insieme a lui, annota l'incidente sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa della gara.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'arbitro, in presenza di un evento legittimante l'immediata interruzione della gara e contemporaneamente di una situazione ambientale non idonea all'accoglimento di detto provvedimento, può disporre la prosecuzione dell'incontro pur ritenendolo formalmente concluso al momento del verificarsi della causa interrutiva. Anche in questo caso, al termine dell'incontro, annota i fatti sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa. La decisione dell'arbitro potrà essere annullata dall'organo giudicante se non ne sussistano i presupposti.

GARE INTERROTTE E RINVII

Estratto dal Regolamento Gare Art. 30

1. Tutti gli incontri devono essere disputati nel giorno stabilito in calendario a meno che non vengano rinviati o interrotti dall'arbitro per cause di forza maggiore.
2. Finché l'arbitro non avrà deciso il rinvio le squadre devono rimanere a sua disposizione.
3. Se una gara che si disputa in un campo all'aperto, dovesse venire sospesa per sopravvenuta oscurità, per impraticabilità di campo, per pioggia o per circostanze imprevedute, essa verrà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco.
4. Se una gara che si disputa in un impianto al coperto, dovesse essere sospesa per circostanze imprevedute (mancanza luce, scivolosità del terreno, ecc.), essa sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco, fermo restando le eventuali responsabilità delle società ospitanti come previsto dall'articolo 14 commi 10 e 11 del presente Regolamento.

REFERTO DI GARA

Art. 37 del Regolamento Gare

Si dovrà utilizzare il Referto di Gara aggiornato con il nuovo sistema di gioco (Rally Point System) e con i quadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set.

REFERTO ELETTRONICO

È possibile che nel corso della stagione sia avviato l'utilizzo del **Referto Elettronico**, in un primo tempo in maniera sperimentale in accompagnamento a quello cartaceo. L'adozione di tale sistema sarà totalmente gratuita per le Società. L'utilizzo sarà possibile su qualsiasi dispositivo con sistema operativo Windows, IOS, Linux, senza necessità di stampa. Nell'eventualità di inizio della fase di sperimentazione, saranno inviate le istruzioni necessarie.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ARTICOLI

Seguiranno opportune comunicazioni al riguardo da parte del Settore Comunicazione, a cui i sodalizi dovranno attenersi scrupolosamente.

DECORRENZA PROVVEDIMENTI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale provvede all'omologa delle gare e all'adozione dei provvedimenti disciplinari relativi, di norma, ogni mercoledì successivo alla giornata fissata in calendario. Il Comunicato Ufficiale viene pertanto Affisso all'Albo, di norma, il mercoledì sera.

Pertanto per assumere informazioni sui provvedimenti disciplinari si può telefonare dopo la riunione oppure il giorno successivo. La Segreteria del GST provvederà a comunicare i dispositivi delle sentenze.

Si prega di telefonare al numero 071 2901022.

Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo a quello della loro affissione all'Albo dell'Organo che le emette (art. 12 R. Giur.).



Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito federale <http://marche.federvolley.it> nella sezione Comunicati) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, come la sola notifica ufficiale.

Saranno inviate e-mail unicamente per informare su squalifiche, gare a porte chiuse, procedimenti disciplinari e relative decisioni, sospensioni di omologa.

In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le relative conseguenze e che la mancata ricezione dell'e-mail o del fax non costituisce motivo di mancata applicazione delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE MULTE

Si applica l'Art. 111 Regolamento Giurisdizionale

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le Società che non provvedono a versare eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti e nel caso di esaurimento della cauzione, ove prevista (art. 111 Regolamento Giurisdizionale).

AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI E GLI ALLENATORI

Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti, si applica l'art. 110 del Regolamento Giurisdizionale.

Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara:

| | |
|------------------------|---|
| Avvertimento: | cartellino GIALLO |
| sanzione: | nessuna |
| Penalizzazione: | cartellino ROSSO |
| sanzione: | punto e servizio alla squadra avversaria |
| Espulsione: | cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano |
| sanzione: | l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set |
| Squalifica: | cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani |
| sanzione: | l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara |

Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):

- nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso)
- 3 penalità in caso di espulsione (cartellino giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
- 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso mostrati separati con due mani).

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- ammonizione alla seconda penalità;
- ammonizione con diffida alla terza penalità;
- una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- ammonizione alla quinta penalità;
- ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- una giornata di squalifica alla settima penalità;
- ammonizione alla ottava penalità;
- ammonizione con diffida alla nona penalità;
- una giornata di squalifica alla decima penalità;
- ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo della gara, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà

umentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni:

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta sia quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.
- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^a penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^a e 12^a penalità.

I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL GIUDICE SPORTIVO SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE.

Si precisa che atleti ed allenatori che cambiano società durante la stagione mantengono gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.

Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito federale del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola notifica ufficiale.

SQUALIFICHE

Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.

Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:

- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.

Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o Regionali, e l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.

Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia o Coppa Marche, ad inizio campionato non ha ancora la certezza di partecipare alle suddette Coppe, si dovrà aspettare il termine entro il quale si conosceranno le squadre partecipanti alle Coppe e nel caso di mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare immediatamente successive del campionato.

SQUALIFICA DI UN ALLENATORE

La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 96 del Regolamento Giurisdizionale).

Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.

Ovviamente l'Allenatore nelle gare dove deve scontare le squalifiche non può svolgere alcuna altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.).

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa.

A tal proposito si ricorda che, **nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica**, egli **non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco**; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. **Inoltre, non può impartire direttive agli atleti in campo.**

Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all'aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari.

ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN ALLENATORE – DI UN ATLETA – DI UN DIRIGENTE DURANTE LA GARA

Un Allenatore, un Atleta, un Dirigente nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.



Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set l'applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Articoli dal 3 al 7 del Regolamento Gare.

Si ricorda inoltre di non richiedere autorizzazioni per tornei o amichevoli dove partecipano squadre impegnate, nel periodo della manifestazione, nei campionati ufficiali, pena la mancata autorizzazione del torneo o amichevole.

Per i tornei di competenza dell'Ufficio Campionati Nazionali il previsto contributo va versato sul ccp 598011, causale 30.

Per i tornei di competenza della COGR il previsto contributo va versato con carta di credito sul portale del CR.

Per i tornei di competenza delle COGT il previsto contributo va versato sul ccp del Comitato Territoriale competente.

Il versamento della tassa non va effettuato per le gare amichevoli.

Ancona, li 31.07.2020

COGT